



**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
E LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA PER PRESTAZIONI DI
OCULISTICA. ANNO 2020.**

TRA

l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (di seguito "Azienda") C.F. n. 09059340019 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA, nato a Torino il 16/03/1956, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino – Via Magellano n. 1

E

la Fondazione del Piemonte per l'Oncologia Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – (di seguito F.P.O.) - C.F. 95596990010 - P.IVA 10202940010 – rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonino SOTTILE, nato a Messina il 04/06/1963 e domiciliato, per la carica, presso la sede della Fondazione in Strada Provinciale, 142 – KM 3,95 di Candiolo (TO),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Azienda mediante il personale medico della S.C. di Oculistica si impegna ad effettuare, nei confronti dei pazienti della F.P.O.:

- prestazioni di consulenza (visite mediche) di oculistica da effettuarsi presso L'Azienda, per un impegno massimo di 20 ore all'anno

L'onere del trasporto dalla F.P.O. all'Azienda è a carico della F.P.O..

ART. 2

MODALITA' DI PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA

Le prestazioni di consulenza verranno effettuate in orario di servizio.

Gli accessi dovranno comunque essere preventivamente concordati tra il consulente e la Direzione Sanitaria della F.P.O. mediante contatto telefonico, senza interferire con le attività dell' Azienda.

Le prestazioni dovranno comunque essere espletate nel rispetto delle normative sull'orario di servizio in vigore dal 25/11/2015.

ART. 3

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda provvederà a fatturare le prestazioni effettuate dal proprio personale medico, sulla base della rendicontazione che la F.P.O. è tenuta a trasmettere mensilmente.

Per le prestazioni svolte in orario di servizio, le tariffe sono quelle previste dal tariffario regionale.

La liquidazione delle fatture da parte della F.P.O. dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 4

DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha decorrenza dall'1/01/2020 fino al 31/12/2020, fatta salva la facoltà di recesso anticipato delle parti contraenti a mezzo di raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni. Non è previsto il tacito rinnovo.

ART.5

PRIVACY

L'Azienda e la F.P.O. assicurano che il personale interessato dall'attività della presente convenzione si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal *Codice Privacy*.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679 l'Azienda rende noto che i dati che verranno comunicati dalla F.P.O. per la stipula della presente convenzione saranno trattati anche in forma elettronica, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e agli art. 15 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 6

ASSICURAZIONI

L'Azienda garantisce, al proprio personale coinvolto, la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione.

ART. 7

INFORMAZIONE SUI RISCHI

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la F.P.O. si impegna a fornire all'Azienda il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le prestazioni e le misure di prevenzione e protezione adottate e conservare agli atti idonea



documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale.

ART. 8
CONTROVERSIE

Ogni controversia eventuale, insorgente tra le parti inerente la presente convenzione, verrà risolta avanti al Tribunale del Foro di Torino.

ART. 9
SPESE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D. P. R. 26.4.1986, n°131; le spese eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono a carico della F.P.O. (parte richiedente) ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.

Torino,

Per l'Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA)

Per la Fondazione del Piemonte
per l'Oncologia
Il Direttore Generale
(Dr. Antonino SOTTILE)
